



CH-3003 Berna, SECO, PAEP

Destinatari

- **Uffici cantonali del lavoro**
- **Responsabili cantonali della LC**
- **Responsabili cantonali della LDist**
- **Commissioni paritetiche**

Riferimento:330_Kreisschreiben_2009_Weisung Geltung AVE GAV
Specialista: gre/chh/veh/gap
Berna, 6 luglio 2009

Applicazione dei contratti collettivi di lavoro di obligatorietà generale alla luce dell'articolo 20 della legge sul servizio di collocamento (LC)

Direttiva 2009/1: precisazione delle direttive e dei commenti relativi alla LC

Gentili Signore, egregi Signori,

in seguito alla revisione dell'articolo 20 LC, dal 1° aprile 2006, se un'impresa acquisitrice è sottoposta a un contratto collettivo di lavoro di obligatorietà generale, il prestatore è tenuto ad applicare, riguardo al lavoratore, non soltanto le disposizioni del contratto collettivo concernenti il salario e la durata del lavoro, ma anche quelle relative ai contributi obbligatori alle spese di perfezionamento e d'esecuzione nonché le disposizioni relative al pensionamento flessibile.

In passato l'applicazione pratica di questo articolo è stata spesso controversa poiché non era sempre possibile stabilire chiaramente quale CCL di obligatorietà generale dovesse essere effettivamente preso in considerazione.

Regola generale:

In linea di principio si applicano le disposizioni del CCL di obligatorietà generale in vigore nel luogo della missione (= luogo di lavoro). Considerato che il luogo della missione deve essere indicato sia nel contratto di lavoro che nel contratto di fornitura di personale a prestito (art. 19 cpv. 2 lett. b e art. 22 cpv. 1 lett. c della legge sul collocamento, LC), ciò non dovrebbe porre grandi problemi. La sede dell'impresa di fornitura di personale a prestito non entra in linea di conto per stabilire quale CCL di obligatorietà generale sia applicabile. Anche la sede dell'impresa acquisitrice non è rilevante poiché ne deriverebbero i seguenti risultati, molto insoddisfacenti:

In primo luogo, ciò comporterebbe una disparità di trattamento rispetto ai lavoratori distaccati in Svizzera dall'estero. Per questi ultimi si applica il CCL di obbligatorietà generale valido nel luogo in cui è svolto il lavoro.

In secondo luogo, se esistesse un CCL di obbligatorietà generale unicamente nel luogo di lavoro e non nel luogo in cui ha sede l'impresa acquisitrice, le sue disposizioni non potrebbero essere applicate ai lavoratori forniti a prestito.

CCL di obbligatorietà generale applicabile quando il lavoratore cambia spesso e rapidamente luogo di lavoro

Può tuttavia succedere, come nella regione di Basilea, che il lavoratore, a causa dei numerosi CCL cantonali di obbligatorietà generale presenti su un territorio geografico ristretto, rientri nel campo di applicazione di diversi CCL di obbligatorietà generale se deve cambiare a più riprese luogo di lavoro in un breve lasso di tempo (ad es. se lavora per un'impresa di pittura che esegue brevi lavori in diversi luoghi).

a) Vi è un luogo di lavoro principale

Si pensa soprattutto al caso in cui l'impresa acquisitrice preveda di occupare un lavoratore fornito a prestito su un cantiere in particolare, ma che lo impieghi, ad esempio, anche alcuni giorni o ore presso un altro luogo di lavoro. Questo caso è paragonabile a un distacco, dove il luogo di lavoro sul cantiere principale è considerato luogo d'origine. Nello specifico, si applicano le disposizioni relative al distacco di lavoratori all'interno della Svizzera entrate in vigore con la revisione della legge federale sul mercato interno: la regola del luogo di destinazione vale unicamente se sul luogo di distacco (l'altro luogo di lavoro) esiste un CCL di obbligatorietà generale il cui standard minimo è nettamente superiore, o più favorevole per il lavoratore, di quello del CCL di obbligatorietà generale del luogo d'origine (luogo di lavoro principale). Ciò significa che si considera il CCL di obbligatorietà generale del luogo di distacco unicamente se, ad esempio, le sue condizioni salariali o concernenti la durata del lavoro sono nettamente più favorevoli di quelle del CCL di obbligatorietà generale del luogo d'origine. Per quanto riguarda le disposizioni relative ai contributi per le spese d'esecuzione e di perfezionamento o al pensionamento flessibile, vale però in ogni caso il CCL di obbligatorietà generale del luogo d'origine (luogo di lavoro principale).

b) Non vi è un luogo di lavoro principale

Se non è possibile determinare un luogo di lavoro principale per un lavoratore che l'impresa acquisitrice impiega in diversi luoghi nei quali vigono CCL di obbligatorietà generale differenti, si applicano le disposizioni del CCL di obbligatorietà generale vigente nel primo luogo di lavoro indicato nel contratto.

Esempio:

Un'impresa acquisitrice con sede nel Cantone di Basilea Città impiega un lavoratore fornito a prestito principalmente nel Cantone di Basilea Campagna e saltuariamente anche nel Cantone di Argovia.

In questo caso si applicano in linea di principio le disposizioni del CCL di obbligatorietà generale del Cantone di Basilea Campagna, considerato che corrisponde al luogo di lavoro principale del lavoratore fornito a prestito. Se il CCL di obbligatorietà generale valido nel


Cantone di Argovia offre al lavoratore condizioni nettamente più favorevoli (in particolare un salario minimo o una durata del lavoro nettamente più favorevoli), il lavoratore fornito a prestito dovrebbe, ad esempio, percepire per il tempo in cui ha svolto la sua missione nel Cantone di Argovia il salario minimo applicabile in questo Cantone.

Questa regola vale anche nel caso in cui il lavoratore svolga nel frattempo una missione in una zona sprovvista di un CCL di obbligatorietà generale. In questo periodo rimangono applicabili le condizioni del CCL di obbligatorietà generale di Basilea Campagna.

Viceversa, se il Cantone di Basilea Campagna non disponesse di un CCL di obbligatorietà generale, ma il Cantone di Argovia sì, al lavoratore fornito a prestito si applicherebbero le disposizioni di quest'ultimo dato che, per forza di cose, sono nettamente più favorevoli per lui.

Vi ringraziamo di voler prendere nota di quanto precede.

Con la massima stima
Segreteria di Stato dell'economia



Peter Gasser

Capo Libera circolazione delle persone e Relazioni di lavoro

- Testo disponibile anche in francese e in tedesco
- Pubblicato su TCNet e www.treffpunkt-arbeit.ch